



Quesito 19

Premesso che:

- La società ha ottenuto dal Tribunale di competenza il decreto di Omologa del concordato preventivo presentato nel 2015.;
- In base all'art. 181 L.F. "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione";
- in riferimento alla Determinazione n.3 del 23/04/2014 dell'ANAC "la causa ostantiva in caso di concordato preventivo "ordinario" decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.;

La scrivente ritiene di non dover dichiarare di essere in concordato preventivo in continuità aziendale e di conseguenza di non dover richiedere l'avvalimento di altra società ne l'autorizzazione del giudice delegato.

Risposta al Quesito 19

In riferimento al presente quesito si comunica che ai sensi delle disposizioni di cui a pag. 20 punto 2 del Disciplinare di Gara la documentazione amministrativa presentata sarà valutata dalla Commissione di Gara.

Le ditte concorrenti dovranno pertanto inserire nella documentazione stessa tutte le notizie ritenute utili ai fini dell'ammissione alle fasi successive, ivi compreso quanto indicato nel quesito che si riscontra.